



REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE NEL SETTORE LOGISTICA E TRASPORTI

Con l'art. 9 del DL 84 del 17 giugno 2025, il legislatore ha apportato modifiche significative alla disciplina IVA riguardante gli appalti e subappalti nel settore del trasporto e della logistica, ampliando in modo sostanziale sia l'ambito oggettivo che soggettivo di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. Questo intervento si inserisce in una più ampia strategia di contrasto alle frodi fiscali, in particolare quelle relative alle cosiddette frodi carosello che hanno a lungo caratterizzato il settore della logistica integrata e l'intermediazione di manodopera. L'operazione di razionalizzazione rientra nelle misure di contrasto all'evasione IVA già avviate con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).

NOVITA' NORMATIVA

La modifica principale, contenuta nell'art. 9, comma 1 del D.L. 84/2025, riguarda l'abolizione dei vincoli contrattuali oggettivi che limitavano l'applicazione del reverse charge a operazioni caratterizzate da condizioni molto specifiche, come l'impiego prevalente di manodopera presso la sede del committente o l'utilizzo di beni strumentali legati al committente. Questi vincoli rendevano difficile l'applicazione del reverse charge, escludendo di fatto una parte significativa delle operazioni nel settore del trasporto merci.

Con la riscrittura dell'art. 17, comma 6, lettera a-quinquies) del D.P.R. 633/1972, ora il reverse charge si applica a tutte le prestazioni di servizi rese tramite contratti di appalto, subappalto, o comunque attraverso rapporti contrattuali con imprese di trasporto merci e logistica, senza necessità di ulteriori condizioni. La misura, tuttavia, sarà pienamente operativa solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 395 della Direttiva IVA 2006/112/CE.

PERIODO TRANSITORIO

Nel frattempo, continua a valere la disciplina transitoria prevista dalla Legge 207/2024, che consente al prestatore e al committente di convenire, tramite un accordo bilaterale, che l'IVA venga versata dal committente per conto del prestatore. Con il D.L. 84/2025 (art. 9, comma 2), questa opzione è stata estesa, consentendo anche ai subappaltatori lungo la catena contrattuale di esercitarla in maniera autonoma, senza necessità di dipendere dalla decisione del committente o del primo appaltatore.

Questa novità fornisce maggiore autonomia fiscale e certezza ai soggetti coinvolti nel settore, evitando disallineamenti interpretativi tipici di un ambito complesso come quello dei trasporti. Nella Relazione illustrativa del decreto, viene evidenziato come la rimozione dei vincoli risponda all'esigenza di estendere il reverse charge anche agli appalti di trasporto merci per conto terzi, in cui le condizioni oggettive precedentemente richieste erano difficilmente applicabili.

Infine, il decreto ha chiarito la questione della responsabilità solidale, che resta in capo al prestatore anche durante il periodo transitorio, e ha introdotto l'obbligo di versamento dell'IVA entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura, senza possibilità di compensazione. In caso di pagamento non dovuto, il committente avrà diritto al rimborso, a condizione che possa provare l'effettivo versamento. Questa misura mira a garantire maggiore tracciabilità e affidabilità del sistema fiscale.